



Il Commissario Delegato per la Ricostruzione  
Presidente della Regione Abruzzo  
-La Commissione Tecnico Scientifica-

**Oggetto:** Richiesta di parere inerente la verifica strutturale su aggregati fuori cratere sismico per richieste di contributo su singole parti degli stessi.

Sulla richiesta di parere afferente quanto in oggetto – che si riporta in allegato –, la CTS al completo si riunisce il giorno 20 dicembre 2011 per discutere ed emettere il relativo parere.

1. Nella richiesta di parere in oggetto il Commissario delegato per la ricostruzione - dopo aver richiamato la disciplina posta dall'art. 7, commi 3 e 12, della O.P.C.M. n. 3820/2009 in materia di interventi relativi agli "edifici, anche in calcestruzzo armato, inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità" - preliminarmente rappresenta quanto segue:

- «sono state portati all'attenzione delle strutture commissariati casi in cui, per ammettere a contributo gli interventi su una singola unità immobiliare classificata "E", da trattare però secondo gli indirizzi dell'OPCM 3779/09, ubicata all'interno di un aggregato fuori del cratere sismico privo di esito di agibilità per le altre unità che lo compongono, è stato richiesto lo studio del comportamento sismico dell'intero aggregato»;

- «il punto 3, ultimo capoverso, degli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 06.06.2009 chiarisce che nei casi in cui l'unità singola su cui si interviene, compresa in un aggregato, sia, invece, classificata "B" tale studio non è necessario»;

Poste tali premesse, si chiede di conoscere se:

- lo studio del comportamento sismico dell'intero aggregato *«possa essere omesso nel caso in cui si intervenga su una parte molto ridotta dello stesso e sempre che gli interventi da porre in essere possano essere limitati esclusivamente alla riparazione e/o rafforzamento locale (riferendosi, quindi, alla possibilità di trattare un edificio classificato "E" con l'opzione di intervento "B" attraverso interventi di cui all'O.P.C.M. 3779/09 e relativi indirizzi)»*, fermo restando che *«tale condizione deve risultare da un'analisi ed una verifica specifica, risultando un danno strutturale leggero, inferiore ai 2/3 della struttura, debitamente asseverata dal progettista,*

*potendosi invocare l'applicazione dell'OPCM 3779, come previsto dal punto 3 degli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17.7.2009»;*

*- «nel caso in cui sia comunque necessario lo studio complessivo dell'aggregato, il professionista incaricato avrà diritto al compenso aggiuntivo definito dall'allegato 2 dell'O.P.C.M. n. 3362/2004».*

2. Ai fini dell'esame della richiesta di parere in oggetto, la Commissione preliminarmente osserva che:

- l'art. 7 della O.P.C.M. n. 3820/2009 dispone, al comma 3, primo periodo, che "in caso di edifici, anche in calcestruzzo armato, inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, si procede con interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita alle singole parti";

- per garantire l'unitarietà degli interventi il medesimo art. 7 agevola la costituzione di consorzi volontari (comma 4) e prevede le modalità per l'individuazione dei casi nei quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori (comma 3-bis). Tuttavia il comma 12 dell'art. 7 prevede che "al fine di non ritardare la esecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione delle parti comuni, il comune può valutare, anche in via preventiva, le proposte progettuali relative a interventi su singoli edifici di un aggregato e autorizzare espressamente la relativa esecuzione qualora sia dimostrata la compatibilità complessiva dei singoli interventi con riferimento alle finalità di cui al comma 3, sulla base di una perizia tecnica, redatta dai progettisti, che riguarda l'intero aggregato e le relazioni fra i singoli edifici".

- il punto 3 degli Indirizzi adottati dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3779/2009 <sup>(1)</sup> agli ultimi due capoversi afferma che "Gli interventi sugli elementi strutturali, condotti per conseguire un rafforzamento locale e non una semplice riparazione, saranno finalizzati ad eliminare le principali carenze strutturali dell'edificio, che danno luogo ai danni e ai meccanismi di collasso che più frequentemente si manifestano per effetto dei terremoti e dunque a conseguire un maggiore livello di sicurezza della costruzione ... Pertanto non è richiesta l'analisi sismica dell'intera costruzione, ma solo la valutazione dell'incremento di sicurezza, in termini di resistenza e/o di duttilità, della parte strutturale su cui si interviene".

- il punto 3 degli Indirizzi adottati dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3790/2009 <sup>(2)</sup> sintetizza come segue le possibili scelte

---

<sup>1</sup> Trattasi degli indirizzi relativi ai criteri e alle procedure da seguire nella redazione e nell'esecuzione del progetto di ripristino dell'agibilità sismica delle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C).

<sup>2</sup> Trattasi degli indirizzi relativi ai criteri e alle procedure da seguire nella redazione e nell'esecuzione del progetto di ripristino dell'agibilità sismica delle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n.

sugli interventi di rafforzamento strutturale, in funzione del livello ed estensione del danno strutturale e del livello di sicurezza riferito alla struttura non danneggiata (condizione pre-sisma).

	<b>LIVELLO DI SICUREZZA</b>	
<b>DANNO</b>	<b>&lt; 60% dell'adeguamento</b>	<b>&gt; 60% dell'adeguamento</b>
<b>Danno strutturale nullo o leggero su meno di 2/3 della struttura</b>	<b>Miglioramento (OPCM 3790)  oppure Rafforzamento locale (OPCM 3779) a scelta del  proprietario</b>	<b>Rafforzamento locale (OPCM 3779)</b>
<b>Danno strutturale leggero su più di 2/3 o danno superiore anche localizzato</b>	<b>Miglioramento (OPCM 3790)</b>	<b>Miglioramento (OPCM 3790)  oppure Rafforzamento locale (OPCM 3779) a scelta del  proprietario</b>

3. Poste tali premesse la Commissione osserva che l'OPCM n. 3820/2009 è stata emanata dopo le OPCM n. 3779/2009 e 3790/2009, per affrontare la questione relativa agli interventi da operare sugli edifici " inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità", e specifica che l'esigenza di procedere con interventi unitari di

39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle inagibili, inagibili o distrutte (con esito di tipo E).


rafforzamento o miglioramento sismico sussiste "indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita alle singole parti". Ne consegue che in ogni caso la possibilità di intervenire su singoli edifici facenti parte di un aggregato è subordinata ad un'apposita "perizia tecnica ... che riguarda l'intero aggregato e le relazioni tra i singoli edifici". Né può ritenersi che la possibilità di derogare all'obbligo di far redigere la predetta perizia sia rinvenibile nell'ultimo capoverso punto 3 degli indirizzi adottati dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'OPCM n. 3779/2009 perché tale Ordinanza non si riferisce agli interventi relativi agli edifici "inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità".

Da ultimo si rappresenta che dall'esame dell'allegato n. 2 dell'OPCM n. 3362/2004 non si comprende a quale compenso aggiuntivo si faccia riferimento nella richiesta di parere.

Roma, 20 dicembre 2011

I Presenti:

Giovanni Paolo Gaspari




Antonio Gambardella




Carlo Indellicati




Vincenzo Nunziata



Roberto Petullà



Carlo Polidori



Federico Tedeschini

